**Prot. 635** **Cagliari, 10 ottobre 2024**

**All'Assessora del Personale della Regione**
**e p.c. Al Co.Ra.N.**

**Oggetto: Modifica art. 11 del CCRL "Tempi e procedure per la contrattazione integrativa" – Valutazioni e richiesta incontro -**

Negli incontri del 25 settembre e del 4 ottobre scorsi con il Coran, è stata esaminata l'Ipotesi di Accordo per la modifica dell'art. 11 del CCRL Dipendenti, sulla base degli indirizzi contenuti nella DGR n. 25/17 del 17 luglio 2024 (recepimento della LR n.7/2023, che prevede l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Sardegna e la sua competenza in materia di certificazione dei contratti integrativi).

Al riguardo, queste Segreterie hanno rilevato la necessità di mantenere un ruolo di indirizzo in capo all'Ufficio del controllo interno di gestione, che ha avuto finora la stessa funzione, e di accompagnare il passaggio di competenze con un urgente chiarimento sui Fondi contrattuali (in particolare per quello delle Progressioni) e sulle voci retributive, che sia contestuale alla modifica dell'art.11 ed inserito ugualmente nel CCRL, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo e successivo contenzioso, considerato che negli ultimi anni ciò che era stato sempre chiaro e condiviso è stato messo in discussione

Le scriventi hanno inoltre rilevato l'esistenza di alcune incongruenze nell'attuale quadro normativo, perché la LR n.7/2023 istituisce il Collegio dei Revisori della Regione Sardegna e demanda (all'art.3 comma 2) allo stesso Collegio il *"controllo della contrattazione integrativa",* riferendosi solo a quella dell'Amministrazione regionale, e senza prevedere che i Collegi dei Revisori degli Enti e delle Agenzie svolgano la medesima funzione per le Amministrazioni di competenza.

Inoltre la LR n.7/2023 non contiene l'esplicita abrogazione e/o sostituzione dell'art.65 della LR n.31/98, che stabilisce la titolarità dell'Ufficio del Controllo interno di Gestione per il controllo dei contratti collettivi integrativi del Comparto Regione, e che, anche volendo considerarlo superato per la parte relativa all'Amministrazione regionale, pare mantenere la sua validità nei riguardi di Enti e delle Agenzie.

Per quanto precede, queste Segreterie ritengono necessario un urgente incontro con la S.V., nel quale valutare tutti gli aspetti illustrati e concordare quali soluzioni adottare. Si ritiene anche opportuno precisare, per quanto possa risultare scontato, che i riferimenti delle verifiche dei Collegi dei Revisori devono essere gli stanziamenti stabiliti nel bilancio delle Amministrazioni per le singole voci di spesa del salario accessorio, oltre quelli riferiti ai tre Fondi contrattuali (Progressioni, Rendimento e Posizione).

Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro. Cordiali saluti

**UIL-FPL** **CLARES**